



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO

Via G. Gentile, 7 - 36054 - MONTEBELLO VIC.NO (VI)

Tel. 0444/649086 – e-mail: viic856003@istruzione.it – PEC: viic856003@pec.istruzione.it

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale 80016310247

Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003 – Codice AOO ARIRBTL

Prot. si veda segnatura

Circolare n. 403

Montebello Vicentino, 02 maggio 2022

MASSIMA EVIDENZA – OBBLIGO DI FIRMA

A tutto il personale

Ai genitori degli alunni

Al personale esterno

Oggetto: Decreto Legge “Riaperture” del 24 marzo 2022 integrata dall’ordinanza ponte del 28 aprile 2022 Ministro della Salute – Disposizioni valide dal 1° maggio 2022

Nel Decreto Legge cosiddetto “Riaperture” del 24 marzo 2022, il Governo ha dettato disposizioni valide a partire dal 1° maggio 2022.

- Resta l’obbligo di indossare la mascherina di tipo chirurgico a scuola ad eccezione dei bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Il dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui **mezzi di trasporto scolastici**.
- **È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza** interpersonale di **almeno un metro**.
- Resta il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**.
- Torna la possibilità per le scuole di svolgere **uscite didattiche e viaggi d’istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto; si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie.
- La somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori e dovrà essere assicurato il rispetto delle prescrizioni del distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione.

Per quanto riguarda la gestione dei casi di positività a scuola si confermano le disposizioni in vigore che prevedono:

- **per le scuole dell'infanzia:** in presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, **è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

- **Per le Scuole primaria e secondaria di primo grado:** in presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni, **le attività proseguono in presenza** e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età **è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie** accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. **La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

L'obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022. Continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano vaccinale individuale. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, attestato dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore.

Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola **senza esibire il certificato verde**, muniti di mascherina chirurgica.

Si precisa che, allo stato, obbligo della mascherina deve intendersi esteso a tutto il personale scolastico e che la presente costituisce disposizione di servizio.

Si fa riserva di apportare modifiche a quanto sopra in caso dovessero intervenire nuove disposizioni o chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993